



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bonaria a Marceddì. Comune: Terralba (OR). Proponente: Comune di Terralba. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Valutazione appropriata).**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA la L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

VISTO il D. Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

“Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”;

- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2025/257 della Commissione del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTA** la Delibera regionale n. 15/20 del 19.03.2025 riguardante l'Approvazione delle misure di conservazione per 89 ZSC (Zone speciali di conservazione) e 4 SIC (Siti Di interesse comunitario). Risoluzione della procedura di infrazione CE 2015/2136 e messa in mora complementare C (2019) 537 del 25 gennaio 2019” e i relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;
- RICHIAMATA** la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- CONSIDERATO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che il Comune di Terralba (di seguito Proponente) ha depositato in data 26 giugno 2026 (prot. D.G.A. n. 19754 di pari data), l'istanza di attivazione del procedimento di Valutazione appropriata (Livello II della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 /97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G. R. n. 30/54 del 30 settembre 2022), relativa al progetto denominato *“Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bonaria a Marceddì in territorio comunale di Terralba”*

RILEVATO

che il progetto, localizzato nel comune di Terralba (OR), è relativo alla realizzazione della manifestazione pirotecnica prevista in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Bonaria, attesi nel mese di agosto in un sabato ricadente nella seconda quindicina del mese e che avranno luogo nella borgata di Marceddì. Il sito prescelto come area di lancio dei fuochi d'artificio si trova in corrispondenza del pontile a mare più esterno (orientamento N-O) del porticciolo di Marceddì; l'attività pirotecnica avrà una durata pari a un massimo di 15 minuti, e sarà prevista nella fascia oraria compresa fra le 22,00 e le 24,00. Il Proponente evidenzia che la manifestazione in oggetto ricorre da diversi decenni;

CONSIDERATO

che l'attività proposta ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000 ZSC “Stagno di Corru S'Ittiri” (cod. ITB030032) e ZPS “Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì” (cod. ITB034004) e non è direttamente connessa o necessaria alla gestione dei suddetti siti per fini della conservazione della natura;

CONSIDERATO

altresì che la proposta ricade all'interno dell'area Ramsar cod. 3IT022 “Peschiera di Corru S'Ittiri, stagno di San Giovanni e Marceddì”;

RILEVATO

che il Proponente, in data 19 agosto 2025 (prot. D.G.A. n. 23530 del 20.08.2025), aveva presentato un'istanza di Valutazione di Incidenza (Screening), per il progetto *“Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bonaria a Marceddì”*;

RITENUTO

che la proposta debba essere sottoposta alla procedura di valutazione d'incidenza appropriata di cui all'art.5 DPR 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022), al fine di valutarne i principali effetti sui siti Natura 2000 interessati, come comunicato nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

	parere espresso dal Servizio scrivente (nota prot. D.G.A. n. 26296 del 17.09.2025) ad esito della suddetta procedura di Screening;
ESAMINATA	la documentazione trasmessa dal Proponente, comprensiva del relativo Studio di Incidenza Ambientale;
ESAMINATO	il Piano di Gestione della ZSC "Stagno di Corru S'Ittiri" (cod. ITB030032), approvato con Decreto n. 19686/16 del 19 settembre 2018;
ESAMINTO	il Piano di Gestione della ZPS "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì" (cod. ITB034004), approvato con Decreto n. 19685/15 del 19 settembre 2018;
CONSIDERATE	le Misure di Conservazione definite per la ZSC "Stagno di Corru S'Ittiri" (cod. ITB030032), approvate con Delib.G.R. n. 15/20 del 19.03.2025;
CONSIDERATO	il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, recante " <i>Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)</i> " (in G.U. 6 novembre 2007, n. 258);
PRESO ATTO	della Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del Ministero dell'Interno, recante " <i>Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore</i> " (in G.U. 21 luglio 2017, n. 169);
RILEVATO	che il sito di ubicazione di avvio dei fuochi d'artificio risulta essere il pontile a mare più esterno (orientamento N-O) del porticciolo di Marceddì e che in corrispondenza dello stesso non è segnalata la presenza di habitat di interesse comunitario; l'ambito acquatico prossimo all'area di lancio è tuttavia interessato dalla presenza degli habitat prioritari 1120* - "Praterie di Posidonia (<i>Posidonium oceanicae</i>) e 1150* - "Lagune costiere". Gli habitat terrestri più vicini all'area di lancio sono relativi a mosaici peristagnali comprendenti gli habitat 1310 - "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 - "Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)", 1420 - "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)", 1510* - "Steppe salate mediterranee (<i>Limoniaetalia</i>)" (distanza di ca. 370 m) e all'habitat 2270* - "Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e <i>Pinus pinaster</i> " (distanza di ca. 380 m);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

CONSIDERATO	altresì che l'area umida di riferimento presenta una idoneità faunistica elevata per diverse specie di interesse comunitario, prevalentemente avifaunistiche;
RILEVATO	che, in relazione alle specie faunistiche di interesse comunitario, il rumore impulsivo associato alla attività in oggetto si configura come temporaneo e di breve durata, stimabile in un massimo di 15 minuti; le attività sono inoltre previste in un periodo dell'anno (agosto) non coincidente con il principale intervallo riproduttivo della maggior parte delle specie avifaunistiche nidificanti presenti nel sito;
RILEVATO	che, in relazione agli habitat e alle specie di interesse comunitario, per le eventuali incidenze derivanti dal rilascio di rifiuti durante allo svolgimento della manifestazione, si ritiene opportuno prevedere specifiche prescrizioni;
CONSIDERATI	i contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale e i potenziali impatti residuali sullo stato di conservazione della ZSC "Stagno di Corru S'Ittiri" (cod. ITB030032) e della ZPS "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì" (cod. ITB034004) riconducibili alle azioni previste nella proposta, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;
CONSIDERATO	che l'evento ha carattere puntuale, durata limitata, interessa un'unica serata, è localizzato in corrispondenza del pontile esterno del porto, in un contesto già interessato da attività antropiche e non determina occupazione o alterazione permanente di habitat, né modificazioni dirette delle componenti ambientali del sito;
CONSIDERATO	che, alla luce delle caratteristiche temporali e operative della manifestazione e delle prescrizioni di seguito indicate, è possibile escludere incidenze significative sull'integrità della ZSC e della ZPS, ferma restando la necessità di prevedere specifiche misure cautelative;
VISTA	la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;
CONSIDERATO	che, in data 02 luglio 2026, si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di riferimento sul sito SardegnaAmbiente, e che nel termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
RITENUTO	di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per gli interventi proposti dal Comune di Terralba (OR), in quanto si ritiene che gli stessi non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull'integrità dei siti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Natura 2000 interessati e sugli habitat e le specie di importanza comunitaria in essi presenti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate di seguito nel presente dispositivo;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione rep. n. 29 prot. n. 3623 del 10.07.2025 con il quale sono state conferite all' ing. Daniele Siuni le funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali presso la Direzione generale della difesa dell'ambiente;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART.1 di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il progetto "*Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bonaria a Marceddì in territorio comunale di Terralba*" proposto dal Comune di Terralba (OR), in quanto lo stesso non produrrà incidenze significative sulla ZSC "Stagno di Corru S' Ittiri" (cod. ITB030032) e sulla ZPS "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì" (cod. ITB034004), garantendo il mantenimento dell'integrità dei medesimi siti, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione per habitat e specie di importanza comunitaria, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la manifestazione pirotecnica dovrà svolgersi rigorosamente nei tempi indicati, ossia in una unica giornata del mese di agosto e con durata massima di 15 minuti;
2. dovrà essere adottata ogni misura tecnicamente praticabile finalizzata alla riduzione delle emissioni sonore, prevedendo prioritariamente l'utilizzo di fuochi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

d'artificio a ridotta rumorosità ("low-noise fireworks") e limitando l'impiego di artifici caratterizzati da elevati livelli di pressione sonora, al fine di limitare il disturbo acustico sull'avifauna delle zone umide;

3. al termine dello spettacolo pirotecnico dovrà essere effettuata un'accurata ricognizione dell'area interessata dall'evento e delle aree limitrofe, finalizzata al tempestivo recupero e alla rimozione di tutti i residui derivanti dall'attività pirotecnica, compresi eventuali frammenti ricaduti nello specchio acqueo prospiciente il pontile di lancio, provvedendo al loro corretto conferimento ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
4. la sosta veicolare e la localizzazione degli spettatori della manifestazione dovranno essere previsti in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente;
5. l'organizzatore dovrà vigilare sul buon comportamento degli spettatori, affinché si prevengano danni agli habitat circostanti, alle specie floristiche e faunistiche presenti nel sito e/o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere. Dovrà essere espressamente vietato l'abbandono di rifiuti in natura e, al termine della manifestazione, si dovrà provvedere a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati dagli spettatori, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta allestiti, assicurando il loro corretto smaltimento;
6. dovranno essere adottate idonee misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, con presenza di sistemi di pronto intervento durante tutte le fasi della manifestazione;
7. la data di svolgimento dello spettacolo pirotecnico dovrà essere comunicata preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

ART.2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

ART.3

La presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture o alla loro ubicazione, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale Sardegna Ambiente.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI